

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA “FORMIT SERVIZI S.P.A.” NELLA “FONDAZIONE FORMIT”**

redatto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2501-ter c.c.

In Roma, via G. G. Careri, 11, presso la sede sociale della Fondazione FORMIT è presente il sottoscritto Presidente del comitato direttivo della FONDAZIONE FORMIT, in possesso dei requisiti necessari per redigere il presente progetto di fusione in nome e per conto della società.

1) Società/enti partecipanti alla fusione

Società incorporante:

FONDAZIONE FORMIT, sede in Roma, Via G.G.Careri, 11, Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 97039500588, R.E.A. di Roma n. 960013, partita IVA n. 03519361004

Società incorporanda:

FORMIT SERVIZI S.p.a. con sede in Roma, Via G.G.Careri, 11, capitale sociale di Euro 520.000,00i.v., Codice Fiscale e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma N. 05874271009 , Partita IVA n. 05874271009, R.E.A. di Roma n. 933275.

Tali enti non sono sottoposti a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

In relazione al fatto che l'incorporante possiede il 100% del capitale sociale dell'incorporanda, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505 c.c.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti punti:

- a) Deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-ter comma 1 numeri 3),4),5) c.c.;
- b) Deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501 quinquies c.c.
- c) Deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-sexies c.c.



L'approvazione del presente progetto - pertanto - varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505 c.c.

Si segnala che tutte le quote del capitale della FORMIT SERVIZI S.p.a. sono possedute dalla FONDAZIONE FORMIT

La fusione avverrà, ai sensi del 2° comma dell'art. 2501-*quater* c.c., sulla base delle situazioni patrimoniali delle società FONDAZIONE FORMIT e FORMIT SERVIZI S.p.a. al 31 Dicembre 2021.

Dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi, non sono intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione.

2) Statuto.

Lo statuto sociale dell'incorporante FONDAZIONE FORMIT, già conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 6/2003, non sarà modificato e sarà adottato quale statuto dell'ente (Fondazione FORMIT) risultante dalla fusione.

Lo statuto stesso è riportato nell'allegato n. 1 al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante.

3) Rapporto di cambio delle quote.

Essendo le quote del capitale dell'incorporanda FORMIT SERVIZI S.p.a. interamente possedute dalla incorporante FONDAZIONE FORMIT, non si dà luogo a problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro, ma le quote della prima saranno annullate a seguito della fusione.

Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle società partecipanti alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione.

4) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.

Vertendosi in ambito di incorporazione di una società interamente posseduta, le quote della società incorporata saranno annullate senza che si debba né si possa procedere all'assegnazione di quote all'incorporante medesima (art. 2504-ter c.c.).

In relazione a detta circostanza, nemmeno si dà luogo a necessità delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni della incorporanda FORMIT SERVIZI S.p.a. saranno imputate all'incorporante FONDAZIONE FORMIT con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dalla data del 31 dicembre 2021. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.).

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

6) Trattamenti riservati.

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

7) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

8) Ragioni economiche della fusione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura del gruppo;
- realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare - in sinergia con le capacità finanziarie e di management espresse dall'incorporante FONDAZIONE FORMIT e dai suoi soci - attività patrimoniali dell'incorporanda FORMIT SERVIZI S.p.a. sinora non pienamente utilizzate in rapporto alla loro effettiva potenzialità economica.

Maggiori particolari, in ordine ai benefici economici manifestamente derivanti dalla fusione, si ritrovano anche al successivo punto 9) del presente progetto, nella parte in cui sono indicate le fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

9) Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Fondazione risultante dalla fusione si indicano come segue:

- a) Ricavi previsti in relazione all'attività operativa propria della società.

10) Sede legale.

La sede legale della Fondazione risultante dalla fusione sarà sita in Roma , Via G. G. careri, 11.

11) Altre informazioni.

La società e la Fondazione partecipanti alla fusione:


- a) non sono soggette alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-bis, comma quinto, c.c., ma sono soggette a revisione volontaria.
- b) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta.

Il presente progetto di fusione, a norma dell'art. 2501-septies c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione in una ai documenti indicati nell'articolo medesimo.

Il presente progetto di fusione verrà inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma , ai sensi dell'art. 2501-ter, comma terzo, c.c.

Roma , 20/09/ 2022

FONDAZIONE FORMIT
Il Presidente del comitato direttivo
Dott. Fabio Bisogni



Allegati:

Atto costitutivo e statuto "FONDAZIONE FORMIT".

Ultimi 3 bilanci approvati della incorporante e della incorporando

Il sottoscrittO Fabio Bisogni nato a Roma il 11/02/1980 dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale."